

## VALUTAZIONE DELLA PROVA

Ai fini della valutazione della prova ex art. 192 c.p.p., poiché l'indizio è significativo di una pluralità, maggiore o minore, di fatti non noti (fra i quali quello da provare), nel discernimento valutativo di una molteplicità di indizi è necessario un preventivo estimio di indicatività di ciascuno di essi – sia pure di portata possibilistica e non univoca – sulla base di collaudate regole esperienziali e di criteri logico-scientifici.

L'indizio, come circostanza di fatto nota e certa, dalla quale possa trarsi la prova dell'esistenza di un fatto non noto da provare, appunto, può essere utilizzato dal giudice soltanto a condizione che risponda ai canonici tre requisiti, elaborati prevalentemente dalla dottrina e dalla giurisprudenza: certezza, univocità e concordanza.

La certezza da attribuire al fatto indiziante, ai sensi dell'art. 192, comma 2°, c.p.p., è quella promanante, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti da valutare secondo criteri di rigida consequenzialità logico-giuridica, dalla ricostruzione del fatto e delle relative responsabilità in termini tali da escludere la prospettività di ogni altra ragionevole soluzione, ma anche da escludere *per absurdum* la più astratta e remota delle possibilità che la realtà delle cose sia stata diversa da quella ricostruita in base agli indizi disponibili.